



UNIPOL FUTURO PRESENTE

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5050

Forma pensionistica complementare chiusa al collocamento dal 30/12/2017

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

UNIPOL FUTURO PRESENTE

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione –

PARTE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

- Art. 1. Oggetto del contratto
- Art. 2. Obblighi della Compagnia
- Art. 3. Dichiarazioni dell'Aderente

PARTE II – ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

- Art. 4. Data di effetto del contratto. Entrata in vigore dell'Assicurazione
- Art. 5. Durata del contratto
- Art. 6. Revoca della proposta. Diritto di recesso
- Art. 7. Scioglimento del contratto

PARTE III – PRESTAZIONI

- Art. 8. Prestazione assicurata in fase di accumulo
- Art. 9. Modifica della base demografica
- Art. 10. Modifica della base finanziaria
- Art. 11. Prestazione assicurata in fase di erogazione
- Art. 12. Prestazione in opzione

PARTE IV – CONTRIBUTI E COSTI

- Art. 13. Il piano di contribuzione
- Art. 14. Costi nella fase di accumulo
- Art. 15. Costi nella fase di erogazione

PARTE V – VICENDE NEL CORSO DEL CONTRATTO

- Art. 16. Rivalutazione della prestazione in fase di accumulo
- Art. 17. Rivalutazione della prestazione in fase di erogazione
- Art. 18. Riscatto Totale. Riscatto Parziale. Anticipazioni
- Art. 18 bis Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
- Art. 19. Decesso dell'aderente
- Art. 20. Trasferimento verso altre forme pensionistiche
- Art. 21. Trasferimento da altre forme pensionistiche

PARTE VI – PAGAMENTI

- Art. 22. Pagamenti della Compagnia

PARTE VII – LEGGE E FISCALITA'

- Art. 23. Legislazione applicabile
- Art. 24. Tasse e imposte
- Art. 25. Moneta in cui sono espressi gli impegni contrattuali
- Art. 26. Foro competente

ALLEGATO 1 - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA IN RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE

ALLEGATO 1bis- COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA IN RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE

ALLEGATO 2 - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA IN RENDITA IN OPZIONE

ALLEGATO 3 - GESTIONE SEPARATA PREVIATTIVA UNIPOLSAI – REGOLAMENTO

ALLEGATO 4 - GESTIONE SPECIALE DOMANI UNIPOLSAI – REGOLAMENTO

UNIPOL FUTURO PRESENTE

Piano individuale pensionistico di tipo Assicurativo - Fondo pensione

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

PARTE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la finalità di realizzare un Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione (di seguito “PIP”), istituito ai sensi dell’Art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di seguito “Decreto”, e successive modifiche ed integrazioni.

Il contratto è finalizzato alla costituzione di una prestazione pensionistica complementare tramite un’assicurazione sulla vita sottoscritta da un Contraente (di seguito definito l’“aderente”) che in questo particolare tipo di contratto coincide generalmente con l’Assicurato.

Il contratto PIP si può suddividere in due fasi:

- la **fase di accumulo**, che va dalla data di effetto del contratto alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche, durante il quale l’aderente effettua uno o più versamenti, di seguito definiti “contributi” o “premi”.
- e la successiva **fase di erogazione** nella quale vengono liquidate le prestazioni pensionistiche.

ART. 2 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA

Gli obblighi di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito definita la “Compagnia”, risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.

ART. 3 - DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE

Le dichiarazioni rese dall’aderente al momento della sottoscrizione del contratto devono essere esatte e complete.

L’inesatta indicazione della data di nascita comporta in ogni caso la rettifica della prestazione assicurativa sulla base dell’effettiva età

PARTE II – ENTRATA IN VIGORE DELL’ASSICURAZIONE

ART. 4 - DATA DI EFFETTO DEL CONTRATTO. ENTRATA IN VIGORE DELL’ASSICURAZIONE

La data di effetto del contratto è indicata nel modulo di adesione ed è riportata in polizza. L’assicurazione entra in vigore alle ore 24.00 della data di effetto del contratto, a condizione che sia stato pagato il primo premio; in caso contrario il contratto entra in vigore alle ore 24.00 della data di pagamento del primo premio.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto coincide con la fase di accumulo e cioè con il periodo di tempo che intercorre fra la data di effetto e quella di accesso alle prestazioni pensionistiche.

Convenzionalmente l’età di accesso alle prestazioni pensionistiche è stabilita pari a 67 anni di età.

ART. 6 - REVOCA DELL’ADESIONE. DIRITTO DI RECESSO

Fino a quando il contratto non sia concluso, l’aderente può revocare il modulo di adesione già sottoscritto. La revoca dell’adesione deve essere effettuata mediante comunicazione scritta a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita e Soluzioni Welfare Integrate - Via Stalingrado 45 -

40128 Bologna, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi identificativi del contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca, la Compagnia provvede al rimborso dell'intero ammontare del premio eventualmente già versato.

L'aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, dandone comunicazione a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita e Soluzioni Welfare Integrate - Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente ha ricevuto comunicazione dell'accettazione della Compagnia o, in mancanza, nel momento in cui la polizza è stata sottoscritta da entrambe le parti ovvero la Compagnia abbia consegnato al Contraente la polizza dalla stessa sottoscritta.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia, , rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto dell'eventuale imposta sulle assicurazioni e della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

La Compagnia ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'emissione del contratto, spese che si quantificano in Euro 40,00.

Il recesso produce l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.

ART. 7 - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto si scioglie unicamente nel caso di esercizio del diritto di recesso e per le seguenti cause previste dal Decreto:

- trasferimento della posizione assicurativa ad altra forma pensionistica complementare;
- richiesta, da parte dell'aderente, di liquidazione del valore di riscatto totale ai sensi del Decreto;
- richiesta, da parte degli aventi diritto, di liquidazione della posizione assicurativa in caso di decesso dell'aderente.

PARTE III – PRESTAZIONI

ART. 8 - PRESTAZIONE ASSICURATA NELLA FASE DI ACCUMULO

Nella fase di accumulo la prestazione assicurata può essere espressa in forma di capitale e in forma di rendita, come di seguito riportato:

- il **capitale costitutivo della rendita**, relativo al singolo contributo, viene determinato diminuendo ciascun contributo versato o somma trasferita da altri fondi, degli eventuali costi di cui al successivo art. 14; il capitale viene rivalutato annualmente nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 16;
- la corrispondente prestazione in forma di **rendita vitalizia immediata**, relativa al singolo contributo, si determina moltiplicando il capitale costitutivo della rendita per il coefficiente di conversione in rendita vitalizia, di cui all'Allegato 1.

Per ciascun contratto, le prestazioni complessivamente assicurate (espresse in forma di capitale o in forma di rendita) sono determinate sommando le prestazioni relative a tutti i contributi versati ed alle somme trasferite da altri fondi, di cui al successivo art. 21, al netto di eventuali prestazioni relative ad anticipazioni o riscatti parziali o RITA, di cui ai successivi art. 18 e 18 bis.

ART. 9 - MODIFICA DELLA BASE DEMOGRAFICA

La Compagnia potrà rivedere la base demografica soltanto qualora le variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali sulla popolazione (di fonte ISTAT o altro qualificato organismo pubblico) e le rilevazioni statistiche condotte sul portafoglio assicurativo,

evidenzino un miglioramento della probabilità di sopravvivenza tale da rendere necessaria la revisione della base demografica per mantenere l'equilibrio tecnico.

La modifica della base demografica utilizzata per il calcolo delle rendite vitalizie immediate ha effetto solo sulle prestazioni relative ai premi versati successivamente alla data di effetto di tali modifiche.

In ogni caso, la modifica della base demografica non è applicabile agli Aderenti che, alla data di effetto delle modifiche, rientrano in una delle seguenti condizioni:

- siano trascorsi meno di tre anni dalla data di conclusione del contratto
- manchino meno di tre anni alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche
- sia già iniziata l'erogazione della rendita.

La Compagnia comunica l'introduzione delle modifiche all'aderente almeno 120 giorni prima della relativa data di effetto, segnalando le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata.

In tal caso l'aderente ha facoltà di trasferire la propria posizione assicurativa, comunicando alla Compagnia la propria volontà di trasferimento almeno 30 giorni prima della data di effetto della modifica stessa.

La richiesta di trasferimento dovrà essere esercitata mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Direzione Vita e Soluzioni Welfare Integrate
Via Stalingrado n. 45 40128 Bologna

o tramite l'apposito modulo, disponibile presso gli intermediari incaricati e sul sito internet della Compagnia (www.unipolsai.it) nell'apposita sezione "Risparmio", "Previdenza" o nella sezione dedicata "Previdenza Complementare".

ART. 10 - MODIFICA DELLA BASE FINANZIARIA

Ai sensi della normativa vigente, nel corso della durata contrattuale la Compagnia può modificare la base finanziaria o il tasso di interesse garantito previsti, esclusivamente con effetto sui capitali che verranno acquisiti con i premi versati successivamente all'entrata in vigore della modifica.

La modifica del tasso di interesse garantito ha effetto limitatamente alle prestazioni relative ai premi versati successivamente alla data di effetto di tale modifica.

La modifica della base finanziaria utilizzata per il calcolo delle prestazioni in rendita non è applicabile agli Aderenti che, alla data di effetto delle modifiche, rientrano in una delle seguenti condizioni:

- manchino meno di tre anni alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche;
- sia già iniziata l'erogazione della rendita.

Se la Compagnia, durante la fase di accumulo, applica una riduzione della misura annua minima di rivalutazione al di sotto del valore del TMG vigente alla data di efficacia della modifica stessa, comunica all'Aderente - con il preavviso stabilito nella Parte VI del Regolamento del PIP - la nuova misura annua minima di rivalutazione, ferma restando la facoltà per l'Aderente di chiedere alla Compagnia il trasferimento della posizione individuale maturata ad un'altra forma pensionistica complementare, senza applicazione di spese, mediante invio - entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione della nuova misura annua minima di rivalutazione - a mezzo raccomandata A.R., da inviare a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Direzione Vita e Soluzioni Welfare Integrate
Via Stalingrado n. 45 40128 Bologna

o tramite l'apposito modulo, disponibile presso gli intermediari incaricati e sul sito internet della Compagnia (www.unipolsai.it) nell'apposita sezione "Risparmio", "Previdenza" o nella sezione dedicata "Previdenza Complementare".

ART. 11 - PRESTAZIONE ASSICURATA NELLA FASE DI EROGAZIONE

L'aderente può chiedere l'erogazione delle prestazioni assicurate alla data di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione a forme pensionistiche complementari non inferiore a 5 anni.

L'aderente, che ha maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e possa far valere almeno un anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, può chiedere il prolungamento del contratto di anno in anno.

L'aderente può richiedere l'erogazione delle prestazioni assicurate sotto forma di capitale nei casi e limiti previsti dal Decreto.

Nella fase di erogazione, la prestazione in forma di rendita vitalizia immediata viene erogata in via posticipata; pertanto la prima rata viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto.

Fatto salvo quanto previsto per le forme di rendita di cui al successivo art. 12, la Compagnia, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto, corrisponde:

- ciascuna rata di rendita, subordinatamente all'esistenza in vita dell'Aderente, ad ogni rispettiva scadenza;
- il rateo di rendita maturato al momento del decesso dell'aderente, relativo al tempo trascorso dall'ultima scadenza di rata precedente il decesso o, se non è ancora scaduta la prima rata di rendita, dal termine della fase di accumulo, dopo di che il contratto si considererà risolto e nulla sarà più dovuto dalla Compagnia.

Nel corso della Fase di erogazione, la rendita non può essere riscattata.

ART. 12 - PRESTAZIONE IN OPZIONE

In luogo della rendita vitalizia immediata l'aderente può richiedere l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle forme sotto indicate:

- una rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia; detta rendita per i primi 5 o 10 anni è corrisposta all'aderente finché è in vita o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata; successivamente ai primi 5 o 10 anni è corrisposta all'aderente finché in vita;
- una rendita vitalizia reversibile; detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per la quota scelta dall'Aderente stesso, alla persona da lui designata.

Le rendite in opzione verranno determinate nel loro ammontare in funzione delle basi demografiche che saranno in vigore alla data di conversione e saranno portate a conoscenza dell'aderente prima della conversione stessa.

Nell'Allegato 2 sono riportati i coefficienti di conversione in rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia utilizzati dalla Compagnia alla data di stampa del presente documento.

PARTE IV- CONTRIBUTI E COSTI

ART. 13 - IL PIANO DI CONTRIBUZIONE

Il Contratto prevede un piano di contributi da versare secondo la frequenza scelta dall'aderente. L'importo del premio e la frequenza scelta sono stabiliti dall'aderente all'atto della sottoscrizione del contratto e possono essere successivamente variati senza necessità di preventiva comunicazione; solo nel caso in cui sia stato attivato il pagamento a mezzo Addebito Diretto SDD

(Sepa Direct Debit) l'aderente dovrà preventivamente comunicare la nuova frequenza prescelta con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla successiva scadenza della data di addebito.

L'aderente può sospendere il piano di contribuzione in qualunque momento mantenendo in vigore il contratto per il cumulo delle prestazioni assicurate maturate e può riprendere in qualunque momento il versamento dei premi.

Il pagamento dei contributi deve essere effettuato presso l'Agenzia della Compagnia cui è assegnato il contratto.

Ogni versamento dovrà essere intestato o girato all'Intermediario, espressamente in tale qualità, e potrà essere corrisposto, a scelta dell'aderente, mediante:

- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile;
- bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) su conto corrente bancario o postale, altri mezzi di pagamento bancario o postale oppure, ove previsti, sistemi di pagamento elettronico.

In ogni caso il primo versamento deve essere corrisposto tramite una modalità di pagamento diversa da Addebito Diretto SDD.

ART. 14 - COSTI NELLA FASE DI ACCUMULO

Le spese di adesione sono pari € 50,00 e gravano sul primo premio versato.

Ad ogni contributo è applicato un caricamento del 4%, nel caso in cui il contributo derivi dal conferimento del TFR il caricamento è pari al 2%.

Sulle somme trasferite da altre forme pensionistiche non vengono applicati caricamenti.

Ad ogni rivalutazione delle prestazioni assicurate la Compagnia diminuisce il rendimento ottenuto della gestione speciale Previattiva UnipolSai di 1,40 punti percentuali.

Agli aderenti alla data del 26/06/2010 continuano ad applicarsi le condizioni economiche previste al momento dell'adesione.

In caso di adesioni su base convenzionata, la Compagnia diminuisce il rendimento ottenuto della gestione speciale Previattiva UnipolSai di 1,10 punti percentuali.

Agli aderenti su base convenzionata alla data del 30/01/2017 continuano ad applicarsi le condizioni economiche previste al momento dell'adesione, pertanto il rendimento della gestione speciale Previattiva UnipolSai verrà diminuito di una commissione pari a 0,85 punti percentuali.

ART. 15 - COSTI NELLA FASE DI EROGAZIONE

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 sono comprensivi di un caricamento per spese di gestione che varia in base alla rateazione della rendita scelta.

Il caricamento è espresso come percentuale della rata di rendita ed è pari a:

- 0,9%, in caso di frazionamento annuale;
- 1,0%, in caso di frazionamento semestrale;
- 1,1%, in caso di frazionamento quadrimestrale
- 1,2%, in caso di frazionamento trimestrale;
- 1,4%, in caso di frazionamento bimestrale;
- 2,0%, in caso di frazionamento mensile.

Agli aderenti alla data del 30/11/2014 continuano ad applicarsi le condizioni economiche previste al momento dell'adesione.

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia riportati nell'Allegato 1bis sono comprensivi di un caricamento per spese di gestione che varia in base alla rateazione della rendita scelta.

Il caricamento è espresso come percentuale della rata di rendita ed è pari a:

- 1,0%, in caso di frazionamento annuale;
- 1,1%, in caso di frazionamento semestrale;
- 1,2%, in caso di frazionamento quadrimestrale
- 1,3%, in caso di frazionamento trimestrale;
- 1,4%, in caso di frazionamento bimestrale;

- 1,5%, in caso di frazionamento mensile.

Ad ogni rivalutazione della rendita la Compagnia diminuisce di 1 punto percentuale il rendimento ottenuto della gestione separata che verrà comunicata all'Aderente entro il termine della fase di accumulo. Per gli aderenti alla data del 30/01/2017, la gestione separata collegata alla fase di erogazione della rendita è Domani UnipolSai.

PARTE V – VICENDE NEL CORSO DEL CONTRATTO

ART. 16 - RIVALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN FASE DI ACCUMULO

Nel corso della fase di accumulo, la Compagnia riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate secondo le modalità appresso indicate; a tal fine la Compagnia utilizzerà i risultati conseguiti con l'apposita Gestione separata Previattiva UnipolSai secondo quanto previsto dal corrispondente Regolamento, di cui all'Allegato 3.

Secondo quanto stabilito all'Art. 3 del Regolamento, in ogni periodo di osservazione la Compagnia determina dodici tassi medi di rendimento, ciascuno riferito ad un periodo costituito da dodici mesi consecutivi, il primo dei quali termina il 31 gennaio e l'ultimo il 31 dicembre dello stesso anno.

16.1 - Percentuale di rivalutazione

Al fine di determinare la percentuale di rivalutazione, il tasso medio di rendimento della Gestione separata Previattiva UnipolSai è quello realizzato nel periodo di dodici mesi compresi tra il 1° ottobre dell'anno precedente e il 30 settembre dell'anno in corso.

Il tasso di rendimento attribuito al contratto si ottiene sottraendo al tasso medio di rendimento realizzato da Gestione separata Previattiva UnipolSai la parte trattenuta dalla Compagnia a titolo di commissione di gestione pari a 1,40 punti percentuali; per quanto attiene alla commissione di gestione, agli Aderenti alla data del 26/06/2010 continuano ad applicarsi le condizioni economiche previste al momento dell'adesione.

La percentuale di rivalutazione coincide con il tasso di rendimento attribuito.

La percentuale di rivalutazione non può in ogni caso essere inferiore a 0%, misura annua minima di rivalutazione modificabile in funzione di quanto indicato all'art. 10.

Agli aderenti dall' 01/12/2014 al 30/01/2017 continuano ad applicarsi le condizioni economiche previste al momento dell'adesione; la percentuale di rivalutazione sopra definita è posta uguale al maggiore tra:

- il tasso di rivalutazione;
- il tasso minimo garantito, pari all'1,00% e modificabile in funzione di quanto indicato all'art. 10.

Agli aderenti alla data del 30/11/2014 continuano ad applicarsi le condizioni economiche previste al momento dell'adesione; la percentuale di rivalutazione sopra definita è posta uguale al maggiore tra:

- il tasso di rivalutazione;
- il tasso minimo garantito, pari al 2,00% e modificabile in funzione di quanto indicato all'art. 10.

In caso di adesioni su base convenzionata, la commissione di gestione di cui sopra trattenuta dalla Compagnia è pari a 1,10 punti percentuali. Agli aderenti su base convenzionata alla data del 30/01/2017 continuano ad applicarsi le condizioni economiche previste al momento dell'adesione, pertanto la commissione di gestione sopra citata risulta pari a 0,85 punti percentuali.

Nel caso in cui vi sia la necessità di determinare la rivalutazione ad una data diversa dal 31 dicembre, a seguito di

- pensionamento
- riscatto o anticipazione
- RITA
- trasferimento verso altre forme pensionistiche
- decesso

la percentuale di rivalutazione utilizzata sarà determinata in funzione del tasso medio di rendimento della Gestione separata Previattiva UnipolSai ottenuto nei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente il mese in cui è stata richiesta la liquidazione o il trasferimento.

16.2 - Modalità di rivalutazione

Ad ogni ricorrenza annuale del 31 dicembre, il capitale costitutivo della rendita in vigore alla ricorrenza precedente è incrementato della percentuale di rivalutazione di cui al punto 16.1. Per i contributi versati o le somme trasferite nel corso dell'ultimo anno, la rivalutazione di ciascun capitale costitutivo della rendita è effettuata pro rata temporis in base ai giorni che intercorrono tra la data di pagamento del corrispondente premio e il 31 dicembre successivo.

Nel caso in cui vi sia la necessità di determinare il capitale costitutivo della rendita ad una data diversa dal 31 dicembre, a seguito di

- pensionamento
- riscatto o anticipazione
- RITA
- trasferimento verso altre forme pensionistiche
- decesso

la rivalutazione viene effettuata fino alla data di richiesta di liquidazione o trasferimento, con le modalità di seguito descritte.

Il capitale costitutivo della rendita in vigore alla ricorrenza del 31 dicembre precedente è rivalutato pro rata temporis, in funzione della percentuale di rivalutazione di cui al punto 16.1 per i giorni intercorrenti tra il 31 dicembre precedente e la data di richiesta.

Per i contributi versati o le somme trasferite nel corso dell'ultimo anno, la rivalutazione di ciascun capitale costitutivo della rendita è effettuata pro rata temporis in base ai giorni che intercorrono tra la data di pagamento del corrispondente premio e la medesima data di richiesta.

Le rivalutazioni sono effettuate applicando il criterio della capitalizzazione composta.

ART. 17 - RIVALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN FASE DI EROGAZIONE

Nel corso della fase di erogazione, la Compagnia riconoscerà una rivalutazione annua della prestazione assicurata secondo le modalità appresso indicate; a tal fine, entro il termine della fase di accumulo, la Compagnia comunicherà all'Aderente le informazioni sulla gestione separata che sarà collegata alla fase di erogazione della rendita.

Per gli aderenti alla data del 30/01/2017 la Compagnia utilizzerà i risultati conseguiti con l'apposita Gestione separata "Domani UnipolSai" il cui Regolamento, riportato nell'Allegato n°4, è parte integrante delle presenti Condizioni Generali di contratto.

Secondo quanto stabilito all'Art. 4 del Regolamento, in ogni periodo di osservazione la Compagnia determina dodici tassi medi di rendimento, ciascuno riferito ad un periodo costituito da dodici mesi consecutivi, il primo dei quali termina il 31 gennaio e l'ultimo il 31 dicembre dello stesso anno.

Al fine di determinare la misura di rivalutazione di cui al successivo punto A), il tasso medio di rendimento della gestione separata collegata alla fase di erogazione è quello realizzato nel periodo di dodici mesi che precede l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario considerato.

17.1 - Tasso di rivalutazione - Percentuale di rivalutazione

Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza della rendita, verrà determinato il tasso di rivalutazione la cui misura sarà pari al tasso medio di rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione separata collegata alla fase di erogazione, diminuito di una parte trattenuta dalla

Compagnia a titolo di commissione di gestione. La commissione di gestione è pari a 1 punto percentuale.

La percentuale di rivalutazione si ottiene scontando per un anno il tasso di rivalutazione in funzione del tasso di interesse tecnico (attualmente pari a 0,00% e modificabile in funzione di quanto indicato all'art. 10) già conteggiato nel calcolo delle prestazioni.

Agli aderenti alla data del 30/11/2014 continuano ad applicarsi le condizioni economiche previste al momento dell'adesione: la percentuale di rivalutazione si ottiene scontando per un anno il tasso di rivalutazione in funzione del tasso di interesse tecnico (pari al 2,00% e modificabile in funzione di quanto indicato all'art. 10) già conteggiato nel calcolo delle prestazioni.

17.2 - Modalità di rivalutazione

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della rendita, la rata di rendita assicurata in vigore alla ricorrenza precedente è rivalutata della percentuale di rivalutazione di cui al precedente punto 17.1.

ART. 18 - RISCATTO TOTALE E PARZIALE. ANTICIPAZIONI

L'aderente nella Fase di accumulo può esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, e di anticipazioni nei casi e con i vincoli previsti dal Decreto.

Il valore di riscatto totale è pari al capitale costitutivo della rendita, rivalutato fino alla data della richiesta di liquidazione in base ai criteri indicati all'art. 16.

Ad ogni riscatto parziale o anticipazione viene determinata la "percentuale di liquidazione" pari al rapporto tra il valore di riscatto parziale o anticipazione e il valore di riscatto totale alla data di richiesta di liquidazione.

La parte di contributi corrispondente ad ogni riscatto parziale o anticipazione è ottenuto applicando tale percentuale al cumulo dei contributi versati, al netto di quelli già eventualmente utilizzati per precedenti riscatti parziali o anticipazioni.

Il contratto resta in vigore per i residui valori contrattuali (contributi, capitale costitutivo della rendita e prestazione in rendita) proporzionalmente ridotti della "percentuale di liquidazione" sopra definita.

ART. 18 bis – RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

Durante la Fase di accumulo, nei casi e nei termini indicati nella Parte III del Regolamento del PIP, l'Aderente può ottenere, **previa Richiesta mediante l'apposito modulo di cui all'art. 22**, l'erogazione frazionata anticipata - in rate mensili o trimestrali - del capitale costitutivo della rendita o di una sua parte, a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA).

La data di attivazione della RITA coincide con il giorno di accertamento da parte della Compagnia del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; il giorno di accertamento è stabilito entro il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte della Compagnia di tutta la documentazione necessaria e dell'esito contabile di tutti i versamenti emessi. Il numero delle rate da erogare è determinato alla data di decorrenza della RITA in funzione della rateazione prescelta (mensile o trimestrale) e del tempo mancante al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dell'Aderente.

A seguito dell'attivazione della RITA, la porzione del capitale costitutivo della rendita maturato alla data di attivazione, che l'Aderente ha deciso di destinare alla RITA, costituisce il "Montante RITA".

La rata da erogare si ottiene dividendo il Montante RITA maturato a quel momento per il numero residuo delle rate da erogare; ogni rata viene erogata al netto delle spese pari a euro 3,00.

La rivalutazione del capitale costitutivo della rendita comporta la rivalutazione del Montante RITA. L'erogazione di ciascuna rata comporta la liquidazione parziale del Montante RITA, ovvero del capitale costitutivo della rendita, con applicazione della "percentuale di liquidazione" determinata con riferimento alla rata erogata in base alle modalità di cui all'art. 18.

L'Aderente ha facoltà di revocare la RITA interrompendo l'erogazione delle rate residue.

Le richieste di anticipazione o di riscatto (diverse dal riscatto totale conseguente al decesso dell'Aderente) ovvero della prestazione pensionistica non operano sulla parte di capitale costitutivo della rendita corrispondente al Montante RITA.

ART. 19 - DECESSO DELL'ADERENTE

In caso di decesso dell'aderente nella fase di accumulo agli eredi, o ai diversi beneficiari designati dall'aderente stesso, viene liquidato un importo pari al valore di riscatto totale, di cui all'art. 18, determinato alla data di richiesta di liquidazione.

ART. 20 - TRASFERIMENTO VERSO ALTRE FORME PENSIONISTICHE

L'aderente nella Fase di accumulo, trascorsi due anni dalla conclusione del contratto, può trasferire l'intera posizione assicurativa ad altra forma pensionistica complementare nei casi e con i vincoli previsti dal Decreto.

Il limite temporale di due anni non si applica nel caso in cui l'aderente richieda il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa.

La Compagnia provvede, entro sei mesi dalla data di ricevimento della documentazione completa attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, a trasferire un importo pari al valore di riscatto totale, di cui all'art. 18, determinato alla data di ricevimento della documentazione stessa.

ART. 21 - TRASFERIMENTO DA ALTRE FORME PENSIONISTICHE

Nel caso di trasferimento della posizione maturata presso altre forme pensionistiche, l'aderente dovrà fornire alla Compagnia gli elementi utili per effettuare il trasferimento che si realizzerà definitivamente al momento dell'effettiva acquisizione della posizione individuale di provenienza. La Compagnia, ricevute le informazioni necessarie, applicherà alla somma trasferita la disciplina del presente contratto.

Alla somma trasferita corrispondono le prestazioni pensionistiche di cui all'art. 8 senza applicazioni di oneri.

PARTE VI - PAGAMENTI

ART. 22 - PAGAMENTI DELLA SOCIETA'

I pagamenti vengono effettuati previa Richiesta alla Compagnia, redatta su carta semplice o sull'apposito modulo, disponibile presso gli intermediari incaricati e sul sito internet della Compagnia (www.unipolsai.it) nell'apposita sezione "Risparmio", "Previdenza" o nella sezione dedicata "Previdenza Complementare", debitamente compilata e sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria – fatta eccezione per quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità - specificata nel modulo stesso in relazione alla causa del pagamento richiesto. Si precisa che è necessario redigere la Richiesta della RITA, di cui all'art. 18bis, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia; non è consentito l'utilizzo della carta semplice.

Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli di seguito elencati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto o in relazione a particolari esigenze istruttorie oppure derivanti dalla normativa antiriciclaggio, anche in seguito ad intervenute modifiche legislative.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione della prestazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta corredata della documentazione completa o dal completamento della stessa. Decorso tale termine e a partire dallo stesso, saranno dovuti gli interessi moratori.

Per i soli pagamenti conseguenti alle richieste di riscatto e di trasferimento della posizione assicurativa, la Compagnia provvede a liquidare la somma dovuta entro il termine massimo di sei mesi dal ricevimento della richiesta corredata della documentazione completa. Decorso tale termine e a partire dallo stesso, saranno dovuti gli interessi moratori.

Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico su conto corrente intestato all'avente diritto ed indicato per iscritto al momento della consegna della documentazione attestante il diritto alla prestazione o mediante assegno presso la sede della Compagnia o dell'Agenzia.

Le richieste di pagamento e la relativa documentazione dovranno essere inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita - Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna
o tramite gli appositi moduli, disponibili presso gli intermediari incaricati e sul sito internet della Compagnia (www.unipolsai.it) nell'apposita sezione "Risparmio", "Previdenza" o nella sezione dedicata "Previdenza Complementare".

22.1 - Erogazione della prestazione pensionistica

Per l'erogazione della prestazione pensionistica, la Compagnia richiede la documentazione di seguito indicata:

- richiesta di pagamento compilata e sottoscritta dall'aderente nella quale siano riportati le generalità complete dello stesso (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);
- fotocopia fronte e retro di un documento d'identità valido dell'aderente;
- idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare;
- l'opzione di prestazione scelta (in mancanza di indicazione la Compagnia liquiderà tutta la prestazione in forma di rendita vitalizia).

Nel caso in cui venga erogata una prestazione pensionistica in forma di rendita, dovrà essere inviato annualmente alla Compagnia, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il certificato di esistenza in vita.

Nel caso in cui la scelta ricada sulla rendita in opzione certa per cinque o dieci anni e successivamente vitalizia, di cui all'art.12, è necessario indicare per il caso di decesso dell'aderente la persona designata (ovvero le persone designate) a percepire la rendita nel periodo di corresponsione certa. Nel caso in cui la scelta ricada sulla rendita vitalizia reversibile, di cui all'art.12, è necessario indicare:

- la misura di reversibilità;
- le generalità complete della persona reversionaria da lui designata ovvero delle persone reversionarie da lui designate (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale).

In caso di decesso dell'Aderente o della persona da lui designata durante la fase di erogazione della rendita dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Compagnia.

22.2 - Pagamento del riscatto totale

Per il pagamento del riscatto totale, la Compagnia richiede la documentazione di seguito indicata:

- richiesta di pagamento compilata e sottoscritta dall'aderente nella quale siano riportate le generalità complete dello stesso (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);
- fotocopia fronte e retro di un documento d'identità valido dell'aderente;
- idonea documentazione attestante il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

22.3 - Pagamento del riscatto parziale

Per il pagamento del riscatto parziale, la Compagnia richiede la documentazione di seguito indicata:

- richiesta di pagamento compilata e sottoscritta dall'aderente nella quale siano riportate le generalità complete dello stesso (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);
- fotocopia fronte e retro di un documento d'identità valido dell'aderente;
- idonea documentazione attestante il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

22.4 - Pagamento dell'anticipazione

Per il pagamento dell'anticipazione, la Compagnia richiede la documentazione di seguito indicata:

- richiesta di pagamento compilata e sottoscritta dall'aderente nella quale siano riportate le generalità complete dello stesso (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);
- fotocopia fronte e retro di un documento d'identità valido dell'aderente;
- idonea documentazione attestante il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

22.5 - Pagamenti conseguenti al decesso dell'aderente in Fase di accumulo

Per il pagamento derivante dal decesso dell'Aderente nella Fase di accumulo, la Compagnia richiede la documentazione di seguito indicata:

- richiesta di pagamento compilata e sottoscritta da ciascuno degli aventi diritto nella quale siano riportate le generalità complete degli stessi (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);
- fotocopia fronte e retro di un documento d'identità valido di ciascun avente diritto;
- certificato di morte dell'aderente;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio) dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali aventi diritto, gli eredi legittimi dell'Assicurato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che quali aventi diritto siano designati in via generica soggetti diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici degli aventi diritto medesimi;
- nel caso di beneficio a favore di minore o di incapace: copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione e dispone sul reimpiego delle somme (ottenibile con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o incapace);
- eventuali altri documenti se e in quanto indispensabili per individuare con esattezza gli aventi diritto e per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento.

22.6 - Pagamenti conseguenti al trasferimento verso altre forme pensionistiche

Per i pagamenti conseguenti al trasferimento verso altre forme pensionistiche, la Compagnia richiede gli estremi identificativi della forma pensionistica di destinazione.

Nel caso in cui il trasferimento è conseguente al cambiamento dell'attività lavorativa, viene richiesta un'autocertificazione attestante la cessazione dell'attività lavorativa e l'inizio della nuova attività.

PARTE VII – LEGGE E FISCALITA'

ART. 23 - LEGISLAZIONE APPLICABILE

Al presente contratto si applica la Legge Italiana.

ART. 24 - TASSE E IMPOSTE

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico dell'aderente e/o degli aventi diritto.

ART. 25 - MONETA IN CUI SONO ESPRESSI GLI IMPEGNI CONTRATTUALI

Le prestazioni ed i premi versati sono espressi in Euro.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio dell'aderente o dei suoi eredi.

Allegato 1

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA
--

L'età assicurativa dell'aderente, alla data di accesso alla prestazione pensionistica, è determinata in anni interi, con riferimento alla stessa data di accesso ed all'anniversario di nascita più vicino, trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e considerando come anno intero la frazione di anno pari o superiore al semestre.

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata sono stati determinati con le seguenti basi tecniche:

Tavola demografica: A62I Unisex

Tasso tecnico: 0%

La tavola demografica A62I Unisex prevede l'utilizzo della età corretta ottenuta ringiovanendo o invecchiando l'età assicurativa dell'aderente in funzione dell'anno di nascita come indicato nella tabella seguente:

Anno di nascita	Correzione dell'età
Dal 1927 al 1938	+ 3
Dal 1939 al 1947	+ 2
Dal 1948 al 1957	+ 1
Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1977	- 1
Dal 1978 al 1989	- 2
Dal 1990 al 2001	- 3
Dal 2002 al 2014	- 4
Dal 2015 al 2020	- 5
Dal 2021 in poi	- 6

Le tabelle dei coefficienti di seguito riportate prevedono l'utilizzo della età corretta.

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA - PAGABILE IN RATE POSTICIPATE
SECONDO LA RATEAZIONE PRESCELTA - TASSO TECNICO 0%**

COEFFICIENTI PER 1.000 EURO DI CAPITALE						
Età corretta	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale	bimestrale	mensile
40	19,8742	19,7555	19,7032	19,6674	19,6123	19,4808
41	20,2689	20,1459	20,0919	20,0551	19,9986	19,8642
42	20,6794	20,5518	20,4960	20,4581	20,4001	20,2626
43	21,1065	20,9739	20,9162	20,8772	20,8177	20,6770
44	21,5510	21,4132	21,3536	21,3133	21,2522	21,1082
45	22,0136	21,8704	21,8086	21,7671	21,7042	21,5568
46	22,4958	22,3467	22,2827	22,2398	22,1751	22,0240
47	22,9985	22,8432	22,7768	22,7325	22,6659	22,5110
48	23,5231	23,3612	23,2923	23,2465	23,1779	23,0190
49	24,0708	23,9018	23,8302	23,7828	23,7121	23,5491
50	24,6439	24,4674	24,3930	24,3438	24,2709	24,1034
51	25,2436	25,0591	24,9816	24,9307	24,8554	24,6832
52	25,8718	25,6786	25,5978	25,5450	25,4672	25,2902
53	26,5302	26,3277	26,2435	26,1887	26,1082	25,9260
54	27,2209	27,0085	26,9206	26,8635	26,7802	26,5926
55	27,9463	27,7232	27,6313	27,5719	27,4856	27,2922
56	28,7097	28,4751	28,3789	28,3170	28,2275	28,0280
57	29,5145	29,2674	29,1666	29,1020	29,0090	28,8031
58	30,3642	30,1036	29,9978	29,9304	29,8337	29,6208
59	31,2632	30,9879	30,8767	30,8061	30,7054	30,4853
60	32,2151	31,9238	31,8068	31,7328	31,6279	31,3999
61	33,2245	32,9157	32,7923	32,7147	32,6052	32,3688
62	34,2965	33,9687	33,8383	33,7568	33,6423	33,3969
63	35,4362	35,0875	34,9496	34,8637	34,7439	34,4889
64	36,6490	36,2773	36,1311	36,0406	35,9149	35,6495
65	37,9441	37,5472	37,3919	37,2962	37,1641	36,8876
66	39,3309	38,9060	38,7406	38,6393	38,5004	38,2117
67	40,8184	40,3624	40,1859	40,0784	39,9318	39,6301
68	42,4171	41,9265	41,7378	41,6234	41,4685	41,1524
69	44,1394	43,6101	43,4077	43,2856	43,1215	42,7899
70	45,9982	45,4256	45,2078	45,0773	44,9031	44,5544
71	48,0082	47,3868	47,1519	47,0119	46,8264	46,4590
72	50,1859	49,5094	49,2552	49,1047	48,9065	48,5186
73	52,5480	51,8092	51,5333	51,3708	51,1587	50,7481
74	55,1144	54,3049	54,0043	53,8285	53,6007	53,1650
75	57,9085	57,0183	56,6898	56,4989	56,2534	55,7899
76	60,9575	59,9749	59,6147	59,4066	59,1413	58,6468
77	64,2919	63,2032	62,8066	62,5790	62,2912	61,7622
78	67,9434	66,7324	66,2940	66,0441	65,7308	65,1631
79	71,9359	70,5839	70,0976	69,8222	69,4799	68,8690
80	76,3020	74,7870	74,2457	73,9411	73,5659	72,9065
81	81,0752	79,3717	78,7670	78,4289	78,0162	77,3025
82	86,2892	84,3673	83,6896	83,3132	82,8578	82,0830
83	91,9927	89,8174	89,0553	88,6348	88,1306	87,2872

ALLEGATO n° 1bis

Agli aderenti alla data del 30/11/2014 continuano ad applicarsi le condizioni economiche previste al momento dell'adesione.

**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA IN RENDITA
VITALIZIA RIVALUTABILE**

L'età assicurativa dell'aderente, alla data di accesso alla prestazione pensionistica, è determinata in anni interi, con riferimento alla stessa data di accesso ed all'anniversario di nascita più vicino, trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e considerando come anno intero la frazione di anno pari o superiore al semestre.

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata sono stati determinati con le seguenti basi tecniche:

Tavola demografica: IPS55U

Tasso tecnico: 2%

La tavola demografica IPS55U prevede l'utilizzo della età corretta ottenuta ringiovanendo o invecchiando l'età assicurativa dell'aderente in funzione dell'anno di nascita come indicato nella tabella seguente:

Anno di nascita	Correzione dell'età
Fino al 1926	+3
Dal 1927 al 1939	+2
Dal 1940 al 1948	+1
Dal 1949 al 1960	0
Dal 1961 al 1970	-1
Dal 1971 in poi	-2

Le tabelle dei coefficienti di seguito riportate prevedono l'utilizzo della età corretta.

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA
PAGABILE IN RATE POSTICIPATE SECONDO LA RATEAZIONE PRESCELTA**

- TASSO TECNICO 2% -

COEFFICIENTI PER 1.000 EURO DI CAPITALE						
Età corretta	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale	bimestrale	mensile
50	38,160	37,759	37,602	37,505	37,409	37,313
51	38,836	38,421	38,259	38,160	38,061	37,962
52	39,548	39,118	38,951	38,849	38,747	38,646
53	40,298	39,853	39,680	39,575	39,470	39,366
54	41,090	40,628	40,449	40,341	40,232	40,124
55	41,926	41,446	41,261	41,149	41,037	40,925
56	42,811	42,311	42,119	42,003	41,888	41,772
57	43,749	43,228	43,029	42,909	42,789	42,669
58	44,745	44,202	43,994	43,870	43,745	43,622
59	45,805	45,237	45,021	44,891	44,762	44,633
60	46,934	46,338	46,113	45,978	45,843	45,710
61	48,136	47,511	47,275	47,134	46,994	46,855
62	49,416	48,758	48,511	48,364	48,218	48,072
63	50,777	50,085	49,825	49,672	49,519	49,367
64	52,230	51,499	51,226	51,065	50,905	50,746
65	53,784	53,011	52,723	52,554	52,386	52,219
66	55,439	54,620	54,316	54,138	53,962	53,786
67	57,217	56,347	56,025	55,838	55,651	55,466
68	59,127	58,200	57,859	57,661	57,464	57,268
69	61,182	60,192	59,829	59,619	59,411	59,204
70	63,395	62,335	61,948	61,725	61,504	61,284
71	65,780	64,641	64,228	63,991	63,756	63,522
72	68,359	67,132	66,689	66,436	66,185	65,935
73	71,166	69,840	69,363	69,093	68,824	68,557
74	74,237	72,799	72,283	71,992	71,704	71,417
75	77,598	76,031	75,473	75,159	74,847	74,538

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA IN RENDITA IN OPZIONE

L'età assicurativa dell'aderente, alla data di accesso alla prestazione pensionistica, è determinata in anni interi, con riferimento alla stessa data di accesso ed all'anniversario di nascita più vicino, trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e considerando come anno intero la frazione di anno pari o superiore al semestre.

I coefficienti di conversione in rendita certa 5 o 10 anni e successivamente vitalizia sono stati determinati con le seguenti basi tecniche:

Tavola demografica: A62I Unisex

Tasso tecnico: 0%

La tavola demografica A62I Unisex prevede l'utilizzo della età corretta ottenuta ringiovanendo o invecchiando l'età assicurativa dell'aderente in funzione dell'anno di nascita come indicato nella tabella seguente:

Anno di nascita	Correzione dell'età
Dal 1927 al 1938	+ 3
Dal 1939 al 1947	+ 2
Dal 1948 al 1957	+ 1
Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1977	- 1
Dal 1978 al 1989	- 2
Dal 1990 al 2001	- 3
Dal 2002 al 2014	- 4
Dal 2015 al 2020	- 5
Dal 2021 in poi	- 6

Le tabelle dei coefficienti di seguito riportate prevedono l'utilizzo della età corretta.

Le rendite in opzione verranno determinate nel loro ammontare in funzione delle basi demografiche che saranno in vigore alla data di conversione e saranno portate a conoscenza dell'aderente prima della conversione stessa

ASSICURAZIONE DI RENDITA CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA, PAGABILE IN RATE POSTICIPATE SECONDO LA RATEAZIONE PRESCELTA - TASSO TECNICO 0%

COEFFICIENTI PER 1.000 EURO DI CAPITALE						
Età corretta	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale	bimestrale	mensile
40	19,8705	19,7521	19,6999	19,6642	19,6092	19,4778
41	20,2649	20,1422	20,0883	20,0516	19,9952	19,8608
42	20,6749	20,5477	20,4920	20,4542	20,3963	20,2589
43	21,1014	20,9693	20,9118	20,8728	20,8134	20,6729
44	21,5453	21,4081	21,3486	21,3084	21,2474	21,1035
45	22,0072	21,8646	21,8031	21,7616	21,6989	21,5516
46	22,4886	22,3402	22,2764	22,2337	22,1691	22,0182
47	22,9904	22,8359	22,7698	22,7256	22,6592	22,5045
48	23,5141	23,3531	23,2844	23,2388	23,1704	23,0117
49	24,0607	23,8927	23,8215	23,7742	23,7037	23,5408
50	24,6325	24,4571	24,3831	24,3341	24,2614	24,0942
51	25,2307	25,0474	24,9704	24,9197	24,8446	24,6728
52	25,8571	25,6654	25,5852	25,5326	25,4550	25,2783
53	26,5137	26,3129	26,2292	26,1746	26,0944	25,9126
54	27,2024	26,9918	26,9045	26,8478	26,7648	26,5775
55	27,9256	27,7046	27,6134	27,5543	27,4684	27,2754
56	28,6867	28,4544	28,3589	28,2974	28,2083	28,0093
57	29,4887	29,2442	29,1443	29,0801	28,9876	28,7822
58	30,3353	30,0776	29,9728	29,9059	29,8097	29,5975
59	31,2305	30,9585	30,8484	30,7784	30,6784	30,4589
60	32,1779	31,8904	31,7746	31,7013	31,5971	31,3699
61	33,1819	32,8776	32,7556	32,6787	32,5700	32,3345
62	34,2477	33,9249	33,7963	33,7155	33,6020	33,3576
63	35,3802	35,0373	34,9013	34,8164	34,6976	34,4438
64	36,5848	36,2199	36,0759	35,9865	35,8620	35,5980
65	37,8703	37,4812	37,3284	37,2340	37,1034	36,8284
66	39,2452	38,8294	38,6671	38,5673	38,4300	38,1432
67	40,7180	40,2728	40,0999	39,9942	39,8495	39,5499
68	42,2983	41,8207	41,6362	41,5239	41,3713	41,0578
69	43,9970	43,4835	43,2862	43,1667	43,0054	42,6769
70	45,8255	45,2722	45,0608	44,9334	44,7625	44,4176
71	47,7963	47,1989	46,9718	46,8357	46,6543	46,2916
72	49,9233	49,2768	49,0323	48,8867	48,6937	48,3116
73	52,2200	51,5190	51,2553	51,0991	50,8934	50,4901
74	54,7015	53,9400	53,6551	53,4872	53,2676	52,8412
75	57,3841	56,5557	56,2474	56,0666	55,8316	55,3801
76	60,2851	59,3828	59,0487	58,8537	58,6019	58,1229
77	63,4215	62,4379	62,0754	61,8649	61,5948	61,0859
78	66,8081	65,7354	65,3419	65,1145	64,8243	64,2830
79	70,4515	69,2818	68,8546	68,6088	68,2970	67,7206
80	74,3581	73,0842	72,6207	72,3551	72,0200	71,4061
81	78,5294	77,1444	76,6424	76,3557	75,9958	75,3418
82	82,9612	81,4592	80,9166	80,6077	80,2216	79,5252
83	87,6464	86,0238	85,4391	85,1074	84,6941	83,9533

**ASSICURAZIONE DI RENDITA CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA, PAGABILE
IN RATE POSTICIPATE SECONDO LA RATEAZIONE PRESCELTA - TASSO TECNICO 0%**

COEFFICIENTI PER 1.000 EURO DI CAPITALE						
Età corretta	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale	bimestrale	mensile
40	19,8588	19,7411	19,6891	19,6534	19,5986	19,4673
41	20,2519	20,1299	20,0763	20,0396	19,9833	19,8492
42	20,6605	20,5340	20,4786	20,4409	20,3831	20,2460
43	21,0853	20,9540	20,8968	20,8580	20,7987	20,6584
44	21,5272	21,3909	21,3318	21,2918	21,2309	21,0873
45	21,9870	21,8454	21,7842	21,7429	21,6804	21,5334
46	22,4659	22,3187	22,2553	22,2127	22,1484	21,9978
47	22,9649	22,8117	22,7461	22,7021	22,6359	22,4816
48	23,4854	23,3259	23,2578	23,2124	23,1442	22,9859
49	24,0286	23,8623	23,7916	23,7446	23,6744	23,5120
50	24,5965	24,4230	24,3495	24,3009	24,2286	24,0618
51	25,1904	25,0092	24,9328	24,8825	24,8078	24,6365
52	25,8120	25,6226	25,5431	25,4910	25,4139	25,2377
53	26,4632	26,2650	26,1822	26,1281	26,0484	25,8672
54	27,1459	26,9383	26,8520	26,7957	26,7133	26,5268
55	27,8623	27,6446	27,5545	27,4961	27,4107	27,2187
56	28,6156	28,3870	28,2929	28,2320	28,1436	27,9456
57	29,4086	29,1684	29,0699	29,0065	28,9148	28,7105
58	30,2447	29,9919	29,8888	29,8227	29,7274	29,5165
59	31,1276	30,8612	30,7531	30,6840	30,5850	30,3670
60	32,0607	31,7797	31,6661	31,5939	31,4909	31,2653
61	33,0478	32,7510	32,6316	32,5560	32,4487	32,2151
62	34,0936	33,7796	33,6538	33,5747	33,4627	33,2206
63	35,2021	34,8695	34,7370	34,6539	34,5370	34,2857
64	36,3777	36,0251	35,8852	35,7979	35,6758	35,4148
65	37,6273	37,2530	37,1052	37,0134	36,8855	36,6141
66	38,9573	38,5595	38,4032	38,3065	38,1725	37,8900
67	40,3735	39,9504	39,7848	39,6829	39,5423	39,2479
68	41,8823	41,4318	41,2564	41,1488	41,0012	40,6941
69	43,4899	43,0101	42,8241	42,7105	42,5553	42,2347
70	45,2017	44,6908	44,4934	44,3734	44,2102	43,8752
71	47,0224	46,4785	46,2692	46,1424	45,9707	45,6203
72	48,9556	48,3772	48,1555	48,0215	47,8408	47,4743
73	51,0028	50,3887	50,1539	50,0125	49,8225	49,4389
74	53,1635	52,5130	52,2649	52,1158	51,9162	51,5149
75	55,4343	54,7476	54,4863	54,3295	54,1200	53,7003
76	57,8086	57,0869	56,8125	56,6482	56,4289	55,9904
77	60,2758	59,5212	59,2345	59,0628	58,8338	58,3763
78	62,8179	62,0344	61,7366	61,5581	61,3199	60,8435
79	65,4073	64,6008	64,2936	64,1093	63,8627	63,3680
80	68,0102	67,1890	66,8752	66,6862	66,4325	65,9207
81	70,5868	69,7609	69,4437	69,2518	68,9926	68,4653
82	73,1024	72,2808	71,9632	71,7698	71,5067	70,9655
83	75,5327	74,7228	74,4072	74,2136	73,9477	73,3943

Regolamento della Gestione separata “Previattiva UnipolSai”
--

Art. 1

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito la “Compagnia”), a fronte degli impegni di natura previdenziale assunti con Piani Individuali Pensionistici (PIP) istituiti dalla Compagnia ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modifiche e integrazioni), attua una speciale forma di gestione degli investimenti - i cui attivi costituiscono patrimonio separato e autonomo, non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato - contraddistinta con il nome "Previattiva UnipolSai" (di seguito la “Gestione separata”). La Gestione separata è conforme alle disposizioni del Regolamento ISVAP del 3 giugno 2011, n. 38 e del Provvedimento ISVAP del 10 novembre 2006, n. 2472.

Il presente Regolamento della Gestione separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione separata è l’euro.

Art. 3

L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione separata competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Le scelte d’investimento mirano a ottimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.

Lo stile gestionale adottato è finalizzato a perseguire la sicurezza, la prudenza, la liquidità degli investimenti, tenuto conto della struttura degli impegni assunti e delle garanzie offerte dai PIP collegati alla Gestione separata.

Le risorse della Gestione separata sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, in conformità alla normativa vigente. Le principali tipologie di investimento sono di seguito descritte.

- Investimenti obbligazionari: le scelte di investimento di natura obbligazionaria sono effettuate in coerenza con la struttura dei passivi e, a livello di singoli emittenti, in funzione della redditività e del rispettivo merito di credito.
- Investimenti azionari: gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.
- Investimenti immobiliari: gli investimenti immobiliari sono effettuati prevalentemente in beni immobili, incluse le azioni di società immobiliari.

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati, con lo scopo di realizzare un’efficace gestione e di ridurre la rischiosità del portafoglio della gestione stessa, e in Oicr alternativi.

La composizione delle attività della Gestione separata rispetta i seguenti limiti quantitativi:

Tipologia di investimento	Massimo
Investimenti in titoli obbligazionari, monetari e altri valori assimilabili	100%
Investimenti immobiliari e altri valori assimilabili	20%

Investimenti in titoli azionari e altri valori assimilabili	35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	20%

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

I titoli corporate con rating inferiore all'investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 15% del portafoglio.

Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.

La Compagnia per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Compagnia si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 5%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali la Compagnia detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

Art. 4

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Per risultato finanziario della Gestione separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo art. 7. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione separata per i beni già di proprietà della Compagnia.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di

osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

Art. 5

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i PIP che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione separata.

Art. 6

Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il "contributo di vigilanza" dovuta alla COVIP ai sensi di legge, eventuali imposte e tasse; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia. Nel caso in cui le disponibilità della gestione separata siano investite in O.I.C.R., non potranno gravare indirettamente sulla Gestione Separata le commissioni di gestione applicate dagli O.I.C.R. stessi in cui sono investite le relative disponibilità, salvi i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni a carattere generale; in quest'ultimo caso, nell'ipotesi di eventuali investimenti in O.I.C.R. alternativi, le commissioni di gestione annua degli stessi non potranno comunque superare l'1,80%, ed eventuali commissioni di overperformance non potranno superare il 25%. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7

Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

Art. 8

La Gestione separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione separata stessa al presente Regolamento.

Art. 9

Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Compagnia si riserva di coinvolgere la Gestione separata in operazioni di scissione o fusione con altre Gestioni separate della Compagnia stessa. Almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'operazione di scissione o di fusione, la Compagnia ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Gestione separata collegata alla fase di erogazione della rendita per gli aderenti alla data del 30/01/2017

Regolamento della Gestione separata “Domani UnipolSai”

Art. 1

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito la “Società”) attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome “Domani UnipolSai” (di seguito la “Gestione separata”).

Il presente Regolamento della Gestione separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione separata è l’euro.

Art. 3

L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Le scelte d’investimento mirano a ottimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.

Lo stile gestionale adottato è finalizzato a perseguire la sicurezza, la prudenza, la liquidità degli investimenti, tenuto conto della struttura degli impegni assunti e delle garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione separata.

Le risorse della Gestione separata sono investite in attivi conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa di settore. Le principali tipologie di investimento sono di seguito descritte.

- Investimenti obbligazionari: le scelte di investimento di natura obbligazionaria sono effettuate in coerenza con la struttura dei passivi e, a livello di singoli emittenti, in funzione della redditività e del rispettivo merito di credito.
- Investimenti azionari: gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.
- Investimenti immobiliari: gli investimenti immobiliari sono effettuati prevalentemente in beni immobili, incluse le azioni di società immobiliari.

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati, con lo scopo di realizzare un’efficace gestione e di ridurre la rischiosità del portafoglio della gestione stessa, e in Oicr alternativi.

La composizione delle attività della Gestione separata rispetta i seguenti limiti quantitativi:

Tipologia di investimento	Massimo
Investimenti in titoli obbligazionari, monetari e altri valori assimilabili	100%
Investimenti immobiliari e altri valori assimilabili	40%
Investimenti in titoli azionari e altri valori assimilabili	35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	20%

La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 5%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali la Società detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

Art. 4

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità. Per risultato finanziario della Gestione separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo art. 7. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione separata per i beni già di proprietà della Società.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

Art. 5

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione separata.

Art. 6

Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita

delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7

Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

Art. 8

La Gestione separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione separata stessa al presente Regolamento.

Art. 9

Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Società si riserva di coinvolgere la Gestione separata in operazioni di scissione o fusione con altre Gestioni separate della Società stessa. Almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'operazione di scissione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.



UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione
Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it